

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO DI

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

SUDDIVISI IN TRE LOTTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA

G.U.R.I. n. 41 del giorno 07/04/2017

Termine scadenza offerte: 18 MAGGIO 2017

Termine pubblicazione chiarimenti: 11 MAGGIO 2017

Termine richiesta chiarimenti: 8 MAGGIO 2017

E’ ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione solo se, IN

DEROGA all’art. 1911, del codice civile, tutte le imprese in coassicurazione siano

responsabili in solido nei confronti del contraente.

PREMESSA

La ASL di Pescara(di seguito per brevità anche ASL, Amministrazione o Stazione appaltante), ha indetto una Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla acquisizione di servizi di copertura assicurativa, suddivisi nei tre lotti sotto descritti

Lotto n. 1 - POLIZZA INFORTUNI CIG: 70350979B1

Lotto n. 2 - I/F/KASKO veicoli CIG: 70351250CF

Lotto n. 3 - POLIZZA RCA LB CIG: 7035141DFF

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto o per tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze.

La Stazione Appaltante dà avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e considererà come non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni che hanno impedito la presentazione dell'offerta nonché, secondo le indicazioni di cui all'art. 3.4 della Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP, l'esplicazione delle condizioni contrattuali che potrebbero assicurare, anche sulla base della pregressa esperienza maturata dal candidato, adeguata stabilità al rapporto contrattuale.

Le caratteristiche dei singoli contratti vengono indicate negli allegati "Capitolati speciale d'oneri" al presente Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla GURI del presente Bando sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali importi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in Euro 4.000,00; rimane inteso che la Stazione appaltante renderà noto all'aggiudicatario, nella comunicazione di aggiudicazione, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

Responsabile del procedimento

È designato quale Responsabile del procedimento, la d. ssa Tiziana Petrella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs.n. 50/2016.

Modalità di reperimento della documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito www.ausl.pescara.it – sezione Appalti e Contratti/appalti di servizi.

Durata del procedimento

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs.n.

50/2016, il termine del procedimento è fissato in 360 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, in ragione della particolare complessità delle offerte che verranno presentate dai partecipanti e del numero di concorrenti che si prevede interverranno alla presente gara che potrebbe comportare un prolungamento delle attività della Commissione di gara.

Interpello

La Stazione appaltante, nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs.n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Richieste di chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente Disciplinare di gara, dello Schema di Accordo quadro, del Capitolato speciale e degli altri documenti della procedura, potranno essere richiesti alla Stazione appaltante. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno indicato in intestazione.

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno sul sito di cui al punto I.1 del Bando di gara.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Banca dati

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Requisiti richiesti

- A) **IDONEITÀ:** La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli art. 45, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

- B) **ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA.**

In ragione di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e smi, la Stazione appaltante si è determinata a prevedere, per una serie di motivazioni, dei limiti di partecipazione alla presente gara connessi – per singolo

lotto. Ciò in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati capacità economico-finanziaria e tecnica proporzionata ai limiti di indennizzo previsti nelle singole polizze. In ambito assicurativo la prestazione dell'Appaltatore consiste nel pagamento dei sinistri che si presenteranno, di valore assai superiore (attesa la natura del contratto assicurativo) al valore dei premi riscuotibili. Risulta, pertanto, più cautelativo per il committente rapportare i requisiti non al valore dei premi che si presume di dover pagare sulla singola polizza, quanto ai limiti di indennizzo e/o massimali per sinistro previsti dalle singole polizze.

Sono stati, pertanto, previsti i seguenti requisiti di capacità:

B.1. ECONOMICA E FINANZIARIA: ai sensi dell'art. 83, commi 4 a 5 e Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016 (requisiti unici – da non sommare - indipendentemente dal numero di lotti cui si partecipa):

B.1.1) Raccolta premi aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, una raccolta premi pari ad almeno € 100.000.000,00 (Euro centomilioni/00).

N.B.

- *A comprova del suddetto requisito il concorrente presenterà, o alternativamente indicherà alla Stazione Appaltante la disponibilità presso pubblici registri, di bilanci d'esercizio nei quali si possa determinare il soddisfacimento del requisito sopra indicato. In caso di non disponibilità del bilancio dell'ultimo esercizio si richiede la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'organo di controllo del concorrente.*
- *Si dovrà compilare la parte IV, lett. B, punto 2a del DGUE*

B.1.2) Rating: Il possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito

➤ oppure, in alternativa,

B.1.2) Il possesso di un capitale sociale versato non inferiore a € 50.000.000,00 (euro cinquantamila) per imprese autorizzate all'esercizio del Ramo Danni.

Nota Bene.

- *A comprova del possesso del rating il concorrente dovrà presentare specifica attestazione rilasciata dalla società emittente o alternativamente indicare alla Stazione Appaltante la disponibilità presso un pubblico registro delle informazioni atte a determinare il soddisfacimento del requisito sopra indicato.*
- *A comprova dell'ammontare del capitale sociale versato il concorrente dovrà presentare l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione dell'offerta, o indicarne la disponibilità presso un pubblico registro.*
- *Si dovrà compilare la parte IV, lett. B, punto 4 del DGUE*

B.2) CAPACITA' TECNICA: ai sensi dell'art. 83, comma 6 e Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016:

- aver regolarmente eseguito almeno tre SERVIZI ANALOGHI **relativi a ciascun lotto** a cui l'operatore intende partecipare effettuati, o in corso di esecuzione, negli ultimi tre anni. I servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

N.B.:

Per servizi analoghi si intendono contratti assicurativi per le specifiche coperture indicate nei singoli lotti, identificati con CPV specifici.

Nel caso di periodo di attività inferiore al triennio sopra indicato (operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni) potranno essere indicati i principali servizi analoghi effettuati, o in corso di esecuzione, nel periodo di effettiva attività.

compilare la parte IV, lett. C, punto 1b del DGUE.

1. OGGETTO

1.1. Prestazioni

La presente procedura è volta alla stipula di n. 3 contratti per la acquisizioni di altrettanti servi assicurativi suddivisi in n. tre lotti ad aggiudicazione distinta e separata, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato speciale e nello Schema di Accordo quadro.

Tutti i servizi sopra indicati devono avere le caratteristiche minime stabilite nei "Capitolati tecnici", Allegati X.X al presente Disciplinare di gara.

E' ammessa la presentazione di varianti alle condizioni dei Capitolati Speciali di Polizza liberamente proposte dagli operatori offerenti entro i limiti indicati al successivo prg 2.4.

Si precisa inoltre che le varianti dovranno essere espresse avvalendosi preferibilmente dei moduli "Scheda di offerta tecnica" allegati nella documentazione di gara.

Si precisa che per "variante" deve intendersi una modificazione di una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto.

1.2. Durata e quinto d'obbligo

La scadenza dei contratti oggetto del presente appalto è fissata alle ore 24 del 31 dicembre 2020, con decorrenza ipotizzata al 1° luglio 2017, con facoltà di proroga tecnica dei contratti, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura assicurativa, di ulteriori 4 mesi.

Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione della servizio, i fornitori sono obbligati ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del valore di ciascun accordo quadro, alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite ciascun soggetto aggiudicatario ha il diritto, se lo richiede, alla revisione dei prezzi e/o alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara che di tale diritto intende valersi. Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

Tale facoltà potrà essere esercitata per la liquidazione di eventuali conguagli periodici determinati da una variazione del parametro utilizzato per la determinazione del premio, o per eventuali altre esigenze che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale.

1.3. Valore dell'accordo quadro e base d'asta

L'importo complessivo del presente appalto è pari ad € 770.000,00, oltre iva, così suddiviso:

	DESCRIZIONE LOTTI	IMPORTO LORDO ANNUO A BASE D'ASTA	durata 42 mesi e valore di gara	sesto quinto	proroga (quadrimestrale)	valore di gara
1	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA MEDICI, OPERATORI E ALTRI SOGGETTI, DIPENDENTI IN MISSIONE	€ 135.000,00	€ 472.500,00	€ 94.500,00	€ 42.954,55	€ 609.954,55
2	KASKO/CVT AUTO DIPENDENTI IN MISSIONE	€ 25.000,00	€ 87.500,00	€ 17.500,00	€ 7.954,55	€ 112.954,55
3	RCA LIBRO MATRICOLA PARCO AUTOMEZZI	€ 60.000,00	€ 210.000,00	€ 42.000,00	€ 19.090,91	€ 271.090,91
			€ 770.000,00	€ 154.000,00	€ 70.000,00	€ 994.000,00

Al lordo delle opzioni (estensione di un quinto e proroga quadrimestrale), da computarsi nel valore di gara ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016, l'importo è pari ad € 994.000,00 e su di esso sarà quantificato l'importo del contributo da corrispondere all'ANAC.

L'importo della cauzione provvisoria, dovrà essere calcolato, INVECE, sull'importo posto a base di gara per ciascun lotto di partecipazione, soggetto a ribasso.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che offrano **prezzi eccedenti gli importi a base d'asta** sopra indicati.

Il criterio di aggiudicazione è quello **miglior rapporto qualità/prezzo**, come meglio precisato al par. 3 del presente Disciplinare.

1.4. CIG

I codici identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, sono riportati in intestazione.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

1.5. Costi per rischi da interferenza (DUVRI)

I costi per la sicurezza da rischi da interferenza sono pari a zero in quanto la natura delle attività oggetto dell'affidamento non prefigura in alcun modo l'insorgenza di rischi da interferenza con altre attività/servizi relativi ad altri contratti di appalto in esecuzione presso l'Amministrazione.

1.6. Forma di partecipazione

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è ammessa la partecipazione:

- di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; - di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;

- di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi vanno specificate dal concorrente le parti della servizio di beni e/o di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

E' ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione solo se, IN DEROGA all'art. 1911, del codice civile, tutte le imprese in coassicurazione siano responsabili in solido nei confronti del contraente.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.

Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF. Stazione appaltante effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART.2 OFFERTA

2.1 Presentazione dell'offerta

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al seguente indirizzo ASL della Provincia di Pescara - Ufficio Protocollo - Via Paolini, 45 - 65122 Pescara (orari di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13.00), entro e non oltre il giorno riportato in intestazione. Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte farà fede unicamente la data di ricevimento apposta sui plichi da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda committente – ASL di Pescara.

L'invio della busta e a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della ASL di Pescara ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione; per quanto riguarda la prova della data in cui la busta perverrà alla ASL di Pescara farà fede la data indicata all'atto della protocollazione della busta da parte della ASL di Pescara.

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura "Gara per (oggetto della gara) ", nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./Consorzio concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all' interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte dal Seggio di gara, e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.

L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso che sia, a pena di esclusione dalla gara, sigillato, sui lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni (no ceralacca).

Al fine dell'identificazione della provenienza del plico, a pena di esclusione, quest'ultimo dovrà recare il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione. Il plico dovrà riportare le indicazioni del mittente (cioè la denominazione o ragione sociale, numero di fax e indirizzo PEC), nonché la seguente dicitura: "NON APRIRE - OFFERTA GARA PER (oggetto della gara) -".

Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente, e pertanto non saranno ammessi reclami se per un motivo qualsiasi esso non avvenga entro il termine fissato.

In caso di R.T.I. costituiti/costituendi e di Consorzi, al fine dell'identificazione della provenienza del plico, quest'ultimo dovrà recare il timbro o altro diverso elemento di identificazione:

- dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, o di una delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di Consorzi costituendi;
- del Consorzio, in caso di Consorzio costituito.

Il plico dovrà altresì riportare le indicazioni (cioè, la denominazione o ragione sociale numero di fax e indirizzo PEC) di tutte le imprese raggruppate/raggruppande/consorziande.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata.

2.2 Contenuto del plico d'offerta

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione:

- una busta "A - Documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara", unica, indipendentemente dal numero di lotti per i quali si partecipa,
- busta "B" - Documentazione tecnica ", una per ciascun lotto di partecipazione ,
- busta "C" - Offerta economica ", una per ciascun lotto di partecipazione.

Al fine dell'identificazione della provenienza di tutte le predette buste, queste dovranno recare, il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione.

In ogni caso, tutte le buste all'interno del plico dovranno essere chiuse, sigillate, sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o nastro adesivo, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni (no ceralacca). .

In caso di R.T.I. o di Consorzi, al fine dell'identificazione della provenienza delle buste, le stesse dovranno recare il timbro o altro diverso elemento di identificazione:

- dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, o di una

delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi costituenti;

➤ del Consorzio, in caso di Consorzio costituito.

Le buste dovranno riportare, rispettivamente, la dicitura ed avere il contenuto di seguito indicati:

Busta	Dicitura	Contenuto
"A"	Gara per (oggetto della gara) - Documenti per la partecipazione alla gara	Documentazione amministrativa <i>di cui al successivo paragrafo 2.3</i>
"B"	Gara per (oggetto della gara) - Documentazione tecnica – lotto n. ___	Documentazione tecnica <i>di cui al successivo paragrafo 2.4</i>
"C"	Gara (oggetto della gara) - Offerta economica – lotto n. ___	Documentazione d'offerta economica <i>di cui al successivo paragrafo 2.5</i>

2.3 Contenuto della busta "A" – Documenti per la partecipazione alla gara

Nella Busta A "Gara per (oggetto della gara) - Documenti per la partecipazione alla gara" il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

1. documento di gara unico europeo (DGUE); l'operatore economico dovrà compilare un DGUE per ogni lotto di partecipazione; L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, o consorzi, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.
2. documento di partecipazione alla gara;
3. documento attestante il versamento del contributo all'A.N.AC.;
4. PassOE dell'operatore economico partecipante
5. garanzia provvisoria;
ove necessario:
6. documentazione relativa all'avvalimento;
7. procura;
8. documenti per il caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale;
9. atti relativi al RTI o Consorzio;

il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi.

I documenti richiesti dovranno essere prodotti anche su supporto ottico (CD ROM non riscrivibili) in formato .pdf firmati digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, del D. Lgs n. 82/2005.

Il file deve essere denominato come segue:

In caso di discordanza tra l'originale cartaceo e la copia prodotta su CD ROM, a prevalere sarà, in ogni caso, quanto riportato sull'originale cartaceo.

2.3.1 Documento di gara unico europeo (d'ora in poi anche DGUE)

A **pena di esclusione**, il concorrente dovrà compilare e presentare **il Documento di gara unico europeo, in conformità al modello allegato al presente Disciplinare.**

Il DGUE dovrà sempre a **pena di esclusione** dalla procedura essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o di Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;

ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.;

Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:

iii) in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere firmato da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l'ausiliaria);

iv) in caso di subappalto, dalle subappaltatrici (in tal caso il documento dovrà essere firmato da soggetto munito di idonei poteri delle subappaltatrici).

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura, come nel seguito meglio indicato.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.A.C. o eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.

Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:

- ❖ Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (parte compilata a cura della Stazione Appaltante).
- ❖ Parte II. Informazioni sull'operatore economico
- ❖ Parte III. Motivi di esclusione:
 - A: Motivi legati a condanne penali.
 - B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali.
 - C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali.
 - D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.
- ❖ Parte IV. Criteri di selezione:
 - Indicazione generale per tutti i criteri di selezione
 - A. Idoneità.
 - B. Capacità economica e finanziaria.
 - C. Capacità tecniche e professionali.

D.Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

- ❖ Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati.
- ❖ Parte VI. Dichiarazioni finali

Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000:

- a)** il possesso di tutti i requisiti di idoneità e di capacità richiesti (Parte III e Parte IV del DGUE); con particolare riferimento alla Sezione A, n. 1) e n. 2), dovranno essere forniti il numero di iscrizione al registro delle imprese e l'oggetto sociale; le indicazioni relative all'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta;
- b)** il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica (Parte IV Sezione B e C del DGUE);
- c)** l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Stazione appaltante (Stazione appaltante);
- d)** l'intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto e la terna dei subappaltatori (si precisa che, in tal caso, il DGUE di ogni subappaltatore, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI);
- e)** in caso di ricorso all'avvalimento, l'identità dell'Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (si precisa che in tal caso il DGUE dell'ausiliaria, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alle parti III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI).

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell'art. 80 il concorrente dovrà indicare nell'apposito riquadro del DGUE (Parte III, sez. D) il riferimento (nominativo e dati anagrafici) ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza – persona fisica - in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonchè i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata). Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle delineate nel Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 26 ottobre 2016 recante *“Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione*

dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE" pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.

Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

Tale indicazione sarà chiesta con le modalità, successivamente descritte, ai concorrenti collocati al primo ed al secondo posto nella graduatoria provvisoria di merito.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire all'alla Stazione appaltanteStazione appaltante ogni opportuna valutazione.

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio, a pena di esclusione:

- i requisiti di partecipazione di idoneità (di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati:
 - (i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
 - (ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo);
 - (iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016;
- i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica :
 - i. dovranno essere posseduti dal RTI o dal Consorzio ordinario nel suo complesso; resta inteso che ciascuna impresa componente il RTI o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione relativamente ai propri requisiti;
 - ii. dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere, comunque, la dichiarazione relativa

al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto previsto all'art. 47, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

- iii. dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

2.3.2 Documento di partecipazione

A pena di esclusione, il concorrente dovrà compilare e presentare il "Documento di partecipazione alla gara", mediante utilizzo del modello allegato.

Il Documento di partecipazione dovrà, sempre a **pena di esclusione** dalla procedura, essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs.n. 50/2016.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la procura, come nel seguito meglio indicato.

Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l'accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relativa a:

- l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della regione Abruzzo e delle Aziende sanitarie regionali;
- le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Accordo quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.

2.3.3 Avalimento

Secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula dell'accordo quadro.

A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alla ricordata segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, non è ammessa l'utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara. In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi all'utilizzazione dell'avvalimento tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, presentare la seguente ulteriore documentazione relativa all'avvalimento" nell'ambito della Documentazione amministrativa:

- Dichiarazione (conforme al modello allegato 2) , sottoscritta con firma dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
- l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata dell'accordo quadro di appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
- Documento di gara Unico Europeo, di cui al precedente paragrafo 2.3.2 ;
- originale (firmato dal concorrente e dall'ausiliaria) o copia autentica notarile dell'accordo quadro in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del accordo quadro. Il predetto accordo quadro dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il accordo quadro di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata dell'accordo quadro, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione dell'accordo quadro di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare dell'accordo quadro utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal accordo quadro di avvalimento.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.

La Stazione appaltante verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l'esclusione dalla gara.

2.3.4 Pagamento del contributo all'ANAC

Per ciascun lotto di gara, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione, di cui al punto 1.5 del presente Disciplinare. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve trasmettere:

- a) in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Nel caso di RTI costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell'impresa mandataria. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici.

2.3.5 PassOE dell'operatore economico partecipante

Per ciascun lotto di gara, al fine di poter permettere l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice (art. 216, comma 13; Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012), l'operatore economico dovrà generare, stampare ed allegare alla documentazione amministrativa il PassOE. La procedura prevede modalità differenziate in caso di partecipazione singola, raggruppata o consorziata pertanto si rimanda alla sezione Manuali, Formazione e FAQ dedicate al sistema AVCPass presenti sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per le istruzioni relative all'utilizzo della piattaforma informatica.

2.3.6 garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare alla Stazione appaltante una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari al 2% dell'importo posto a base di gara, con validità fino al **termine di validità dell'offerta indicato nel Bando** di gara.

In caso di partecipazione a più lotti, potranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare o alternativamente il concorrente potrà presentare un'unica garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui intende partecipare.

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente mediante:

a) cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante;

b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Con comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016 è stato precisato che possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti al pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, **a pena di esclusione**:

- (i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- (ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- (iii) la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:

i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la Stazione appaltante riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; oppure, in alternativa

ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, la Stazione appaltante provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- I. in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento;
- II. in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- III. in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- IV. in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande
- V. con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- VI. in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, **a pena d’esclusione**, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993), anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare **una garanzia definitiva**, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato alle seguenti coordinate: IBAN IT98T0624515410CC0900000410- Banca Caripe spa- Agenzia di Pescara (beneficiario AUSL di Pescara); (ii) dovrà essere presentata una copia del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a

pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione dell'accordo quadro, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.

La garanzia provvisoria viene escussa per la mancata sottoscrizione dell'accordo quadro, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.

2.3.6.1 Eventuali riduzioni della garanzia

L'importo della garanzia provvisoria indicato al paragrafo 4.7, può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.

L'importo della garanzia è individuato con la seguente modalità; ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall'applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:

$$C = C_b * (1 - R_1) * (1 - R_2) * (1 - R_3)$$

Dove

C = garanzia

C_b = garanzia base

R₁ = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

R₂ = riduzione

- del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009;
- oppure del 20% se l'offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

R₃ = riduzione del 15% in caso di:

- sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
- oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R₁, R₂, ... nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.

L'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le riduzioni precedenti, nel caso in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:

- rating di legalità;
- attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- certificazione social accountability 8000;
- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- certificazione OHSAS 18001;
- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia;
- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici;

- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle/dei predette/i certificazioni/registrazioni/inventari/impronte.

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà produrre:

- copia del/della certificazione ISO 9000 / registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)/ certificazione ambientale 14001 / inventario di gas ad effetto serra / impronta climatica (carbon footprint) di prodotto / rating di legalità / modello organizzativo / certificazione social accountability 8000 / sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o OHSAS 18001 / certificazione UNI CEI EN ISO 50001/certificazione UNI CEI 11352 o certificazione ISO 27001 sopra indicati, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura; oppure
- (ove applicabile) dichiarazione, sottoscritta , rilasciata dall'Ente Competente, attestante il possesso dei requisiti di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del documento, l'organismo che lo ha rilasciato/approvato, la data del rilascio/approvazione, la data di scadenza, l'attuale vigenza.

In alternativa, il possesso dei suddetti requisiti potrà essere oggetto di idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso degli stessi, come riportato nel "documento di partecipazione", sottoscritta da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura.

Stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle dichiarazioni prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro apposito termine la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui, tale documentazione non fosse fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, Stazione appaltante chiederà un'integrazione del valore della garanzia.

2.3.7 Procura

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire alla Stazione appaltante con le modalità e nei termini perentori previsti. La Stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale del documento; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

2.3.8 Fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo con continuità aziendale

In caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà produrre i documenti di cui al 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs.n. 50/2016.

2.3.9 Atti relativi al RTI o Consorzio

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, produrre copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.

In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve produrre copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, il concorrente deve produrre copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziate indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione non comporta l'esclusione.

2.3.10 Incompletezza e irregolarità della domanda di partecipazione

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante. La stazione appaltante applicherà, se del caso, una sanzione pecuniaria pari al 1 ‰ (uno per mille) dell'importo posto a base di gara, secondo quanto disposto dall'articolo 83 comma 9.

2.4 Contenuto delle buste "B" – documentazione tecnica

Per ciascun lotto di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara, il concorrente dovrà presentare una o più buste denominata/e "Offerta tecnica lotto X", contenente/i l'offerta tecnica, in originale, in lingua italiana, redatta in conformità al facsimile di cui all'Allegato 2. X al presente Disciplinare- priva di qualsivoglia indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico, riportante una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti, che dovranno – a pena d'esclusione - essere conformi ai requisiti indicati dai rispettivi Capitolati tecnici (allegati 1.X al presente Disciplinare);

E' ammessa la presentazione di varianti alle condizioni dei Capitolati Speciali di Polizza liberamente proposte dagli operatori offerenti entro i seguenti limiti:

- ❖ non è ammessa la sostituzione integrale dei Capitolati Speciali di Polizza;
- ❖ è richiesto il rispetto di tutti i requisiti minimi delle varianti richiesti;
- ❖ non è ammessa la presenza di allegati né offerte che si riferiscono a documenti e moduli differenti da quelli contenuti nei Capitolati Speciali di Polizza;
- ❖ Relativamente alle Condizioni Particolari di Assicurazione, saranno ammesse al massimo 10 varianti alle condizioni del Capitolato oggetto di offerta, come sotto definite:
 - o modifica di uno o più articoli del Capitolato;
 - o integrale sostituzione di uno o più articoli del Capitolato;
 - o aggiunta di uno o più articoli non previsti dal Capitolato;
 - o abrogazione integrale di uno o più articoli del Capitolato;
- ❖ non sono ammesse varianti relativamente alle "CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE"; dette varianti, qualora presentate, saranno ritenute prive di effetto e l'offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta, ferme restando le "CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE".
- ❖ La Commissione si riserva, inoltre, la facoltà di escludere dalla gara le offerte le cui varianti proposte comportino,

a insindacabile giudizio della stessa, una sostanziale modifica della copertura assicurativa richiesta.

- ❖ Le eventuali condizioni migliorative proposte dovranno essere identificate a parte e concorreranno comunque al totale delle varianti ammissibili; resta altresì facoltà della Commissione non accettare l'inserimento di tali condizioni qualora non fossero ritenute effettivamente vantaggiose ed, in tal caso, non verrà attribuito il relativo punteggio.
- ❖ Qualora venissero proposte varianti complessivamente in numero maggiore a quelle ammissibili, concorreranno alla valutazione del punteggio tecnico:
 - o in via prioritaria, quelle migliorative;
 - o tra queste, in ordine di coefficiente più elevato;
 - o in subordine le varianti peggiorative;
 - o tra queste, quelle con il coefficiente più vicino a 1.
 - o Le eventuali varianti eccedenti rispetto ai criteri di cui sopra non saranno tenute in considerazione e si intenderanno pertanto come NON APPORTATE, fermo l'impegno dell'offerente alla propria offerta.

I documenti richiesti prodotti su supporto cartaceo dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti, a pena esclusione, per esteso nell'ultima pagina:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

La Stazione Appaltante verificherà la presenza del potere del soggetto firmatario di impegnare contrattualmente l'operatore economico, per gli operatori residenti in Italia, attraverso la consultazione del Registro Imprese. L'operatore economico non residente o per il quale tale attestazione non è riscontrabile mediante la consultazione del Registro Imprese dovrà allegare alla documentazione di gara una procura notarile attestante i suddetti poteri, come previsto al precedente paragrafo 2.3.6.

Si richiede alle imprese concorrenti di produrre i documenti richiesti, su supporto ottico (CD ROM non riscrivibili) in formato .pdf firmati digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, del D. Lgs n. 82/2005. La non presenza del supporto ottico non sarà motivo di esclusione.

Ogni file deve essere denominato come segue:

Gara GA 01-16_ LOTTO X (1-2)_nome azienda concorrente_offerta-tecnica.pdf

In caso di discordanza tra l'originale cartaceo e la copia prodotta su CD ROM, a prevalere sarà, in ogni caso, quanto riportato sull'originale cartaceo.

In aggiunta a quanto sopra, il concorrente potrà inviare, la “ *documentazione coperta da riservatezza*”, contenente una dichiarazione anch’essa sottoscritta contenente l’indicazione analitica delle parti dell’offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.

La presenza nella documentazione che compone l’“Offerta Tecnica” di indicazioni di carattere economico relative all’offerta che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

2.5 Contenuto delle buste : busta “C” – (oggetto della gara) offerta economica”

Per ciascun lotto di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara, il concorrente dovrà presentare una o più buste denominata/e “Offerta economica lotto X” contenente/i l’offerta economica in originale, in lingua italiana -redatta in conformità al facsimile di cui **all’Allegato 3.X al presente Disciplinare**- sottoscritta per esteso nell’ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente (o da procuratore munito di poteri di firma secondo le indicazioni fornite nel paragrafo inerente la busta “A – Documenti”).

All’interno dell’offerta economica, il concorrente, tra l’altro, dovrà:

- *indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016. Questi rappresentano gli oneri economici che i concorrenti stimano di sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro (cd. costi di sicurezza aziendale). Questi non sono gli oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze, che, se presenti, vengono indicati dalla Stazione appaltante nel bando. Ogni operatore economico dovendo adempiere alla normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 sostiene dei costi che a titolo puramente indicativo ricomprendono: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), la frequentazione dei corsi obbligatori al proprio personale, i costi connessi al medico competente, etc.. Il concorrente dovrà determinare la quota parte di tali oneri riferibili alla presente procedura.*
- *manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per il periodo di tempo indicato nel Bando di gara al punto IV.2.6.*

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze.

Pena l’esclusione dalla procedura di gara, il prezzo offerto non potrà essere uguale o superiore al prezzo posto a base d’asta.

L’Offerta Economica dovrà essere, pena l’**esclusione** dalla presente procedura, sottoscritta:

- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da

persona munita di comprovati poteri di firma;

- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita da comprovati poteri di firma.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta apposita documentazione probatoria, come previsto al precedente paragrafo 2.3.6.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in Euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22.

Nell'*Offerta economica* tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con 2 (due) decimali dopo la virgola (es. Euro 250,35).

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati al secondo decimale. Ad esempio: 21,315 viene troncato a 21,31. 3.1

3. Criterio di aggiudicazione

3.1. Per ciascun lotto di gara, il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.L.vo n. 50/2016, ovvero a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi e precisamente:

- ribasso sul prezzo posto a base d'asta: punti 30/100
- qualità del servizio: fattori tecnico qualitativi punti 70/100, di cui:
 - Fino ad un massimo di 55/100 punti in caso di accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal capitolato tecnico, con riduzioni in caso di variazioni peggiorative delle condizioni di copertura richieste, secondo le regole più avanti riportate dal capitolato;
 - Fino ad un massimo di ulteriori 15 punti per varianti migliorative.

3.1.1. **Il punteggio relativo alla qualità sarà attribuito da una Commissione Giudicatrice, che effettuerà la valutazione e attribuirà i punteggi sulla base dei parametri e punteggi sotto riportati:**

Elementi costitutivi il capitolato tecnico:	Coeff. Min. – Coeff. max
a) Condizioni di Garanzia	Da 0,50 a 1,00
b) Esclusioni	Da 0,50 a 1,00
c) Franchigie	Da 0,70 a 1,00
d) Limiti di indennizzo	Da 0,70 a 1,00
e) Modalità peggiorative di gestione del contratto	Da 0,70 a 1,00
f) Varianti migliorative	Da 0,01 a 0,50
g) Varianti migliorative di gestione del contratto	Da 0,01 a 0,50

A ciascuna variante peggiorativa sono assegnati:

- coefficienti inferiori ad 1 per varianti che comportino:
 - limitazione/peggioremento delle condizioni di garanzia;
 - inserimento/ampliamento di esclusioni di garanzia;

- Inserimento/aumento di scoperti e franchigie - riduzione/inserimento di limiti di indennizzo;
 - Modalità di gestione del contratto svantaggiose e/o maggiormente onerose;
- o coefficiente pari ad 1 per varianti considerate equivalenti.

A ciascuna variante migliorativa sono assegnati:

- o coefficienti tra 0,01 e 0,50 per varianti che comportino:
 - ampliamento/miglioramento delle condizioni di garanzia;
 - eliminazione/riduzione di esclusioni di garanzia;
 - eliminazione/diminuzione di scoperti e franchigie – aumento/eliminazione di limiti di indennizzo;
 - Modalità di gestione del contratto vantaggiose e/o con minori oneri;
- o coefficiente pari ad 0 per varianti considerate equivalenti.

Varianti peggiorative

In caso di variazioni peggiorative, il calcolo del punteggio base sarà calcolato secondo la seguente formula:

Punteggio = 55 x (coefficiente di variante 1) x (coefficiente di variante 2) x etc.

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:

- la Commissione di gara, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà una “percentuale di potenzialità/frequenza (PPF%), da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo/risarcimento verrebbe ridotto/annullato dalla variante stessa, secondo la tabella sotto riportata:

Tabella 1:

Potenziali tà Frequenza	Scarsa	apprezzabile	mediamente rilevante	Rilevante	catastrofale
raro/infrequente	5%	25%	45%	65%	85%
Possibile	10%	30%	50%	70%	90%
Frequente	15%	35%	55%	75%	95%
molto frequente	20%	40%	60%	80%	100%

dove i criteri sopra riportati sono da intendersi come sotto definiti:

Potenzialità	
Scarsa	Danno e/o maggior importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile inferiore ad € 10.000,00
Apprezzabile	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 10.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00
Mediamente rilevante	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 100.000,00 ed inferiore ad € 500.000,00
Rilevante	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 500.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00
Catastrofale	Danno e/o maggior/minor importo del danno a carico dell'Assicurato di entità ipotizzabile superiore ad € 1.000.000,00

Frequenza	
Raro/infrequente	Evento che ha probabilità di verificarsi molto scarsa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura <= ad 1 caso per annualità assicurativa.
Possibile	Evento che ha probabilità di verificarsi, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 2 e 5 casi per annualità assicurativa.
Frequente	Evento che ha probabilità di verificarsi apprezzabile, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura compresa tra 6 e 15 casi per annualità assicurativa.
Molto frequente	Evento che ha probabilità di verificarsi significativa, che in base alle statistiche sinistri degli ultimi anni e/o in relazione ad ipotesi oggettive è valutabile in misura > di 15 casi per annualità assicurativa.

Per gli elementi di cui alla lettera e) è stabilita forfetariamente una PPF% del 30%

La PPF% identificata come da Tabella 1, verrà rivalutata secondo la "percentuale di peso variante" (PPV%) così come riportata in Tabella 2 secondo l'insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale di riduzione (PRID%), secondo la formula:

$$PRID\% = PPF\% * PPV\%$$

Dove PRID% è la percentuale di riduzione,

PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla tabella 1,

PPV% è la percentuale di peso variante di cui alla tabella 2

Tabella 2

Classificazione variante e descrizione	Percentuale di peso variante
Variante ininfluyente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne riduce l'efficacia o la riduce in termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.	0%
Variante lievemente penalizzante: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che però non ne annulla alcuna parte e ne riduce l'efficacia in maniera modesta. Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente l'operatività.	Sino al 25%
Variante moderatamente penalizzante: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, pur non annullandone alcuna parte ma riducendone l'efficacia in maniera sensibile. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, pur non incrementando gli oneri a carico della contraente.	Dal 26% al 50%
Variante mediamente penalizzante: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullando gli effetti di alcune sue parti e/o riducendone l'efficacia in maniera sostanziale. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto, con maggiori oneri e/o minore/diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.	Dal 51% al 75%
Variante molto penalizzante: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone completamente gli effetti e/o riducendone l'efficacia drasticamente. Variante che apporta modifiche sostanziali alle modalità di gestione del contratto, con pesanti oneri e/o minima/molto diversa efficacia per la Contraente rispetto a quanto previsto nel capitolato.	Dal 76% al 100%

In tal modo si otterrà la Percentuale di Riduzione da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti, ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

$$CVar. = CMin. + (\Delta \text{ Coeff.} - (\Delta \text{ Coeff.} \times PRID\%))$$

dove CVar. = Coefficiente di variante; CMin. = Coefficiente minimo; Δ Coeff. = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente Minimo); PRID%= Percentuale di Riduzione.

Variante Migliorative (lett. F e G):

A ciascuna variante migliorativa sarà assegnato un punteggio in base alla seguente formula:

Punteggio = 15 x (coefficiente di variante a) + 15 x (coefficiente di variante b) + 15 x ecc.
sino al massimo dei 15 punti assegnabili.

I coefficienti di variante saranno determinati nel seguente modo:

- A. La Commissione di gara, attribuirà la percentuale PPF% secondo la tabella 1, da rapportarsi alla frequenza e/o alla potenzialità di danno dei sinistri il cui indennizzo verrebbe incrementato/ottenuto per effetto della variante stessa.
- B. Per gli elementi di cui alla lettera g) è stabilita forfetariamente una PPF% del 30%.

La PPF% identificata come da Tabella 1, verrà rivalutata secondo la "percentuale di peso variante migliorativa" (PPVM%) così come riportata in Tabella 3 secondo l'insindacabile giudizio della Commissione, in relazione agli effetti

della variante proposta sulla garanzia assicurativa, ottenendo la percentuale migliorativa (PM%), secondo la formula:

$$PM\% = PPF\% * PPVM\%$$

Dove PM% è la percentuale di riduzione, PPF% è la percentuale Potenzialità/frequenza di cui alla tabella 1, PPVM% è la percentuale di peso variante migliorativa di cui alla tabella 3

Tabella 3

Classificazione variante e descrizione	Percentuale di peso variante migliorativa
Variante ininfluyente: variante che, pur modificando il testo della clausola oggetto di variante, non apporta modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante e non ne incrementa l'efficacia o la incrementa in termini trascurabili. Variante che non apporta modifiche alle modalità di gestione del contratto, o le modifica in maniera irrilevante.	Dall'86% al 100%
Variante lievemente migliorativa: variante che apporta una modifica comunque con effetti sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, che ne incrementa l'efficacia in maniera modesta. Variante che, pur apportando modifiche alle modalità di gestione del contratto, le migliora solo lievemente.	Dal 51% all'85%
Variante moderatamente migliorativa: variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia in maniera sensibile. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.	Dal 26% al 50%
Variante mediamente migliorativa: variante che apporta una modifica consistente alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia in maniera sostanziale. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sensibile miglioramento.	Sino al 25%
Variante molto migliorativa: variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, incrementandone l'efficacia drasticamente. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento.	0%

In tal modo si otterrà la Percentuale da applicare al Delta tra il Coefficiente minimo e il Coefficiente massimo previsti al punto e), ottenendo quindi il coefficiente di variante secondo la seguente formula:

$$CVar. = \text{Coeff.} \times PM\%$$

dove CVar. = Coefficiente di variante;

Coeff. = Delta Coefficiente (Coefficiente Massimo – Coefficiente Minimo);

PM%. = Percentuale migliorativa.

3.1.4: regole generali

Soglia di sbarramento.

Saranno escluse dall'aggiudicazione le offerte che, prima della seconda riparametrazione, non avranno raggiunto nella fase della valutazione della qualità un punteggio minimo di 40/70.

Seconda riparametrazione

Quindi, laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (70 punti), si procederà alla riparametrazione, attribuendo 70 punti all'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato e alle altre, punteggi

direttamente proporzionali.

Soglia di anomalia

Per la individuazione della soglia di anomalia dell'offerta, di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016 del D.Lgs 50/2016, al fine di evitare alterazioni dovute al meccanismo della riparametrazione, si considererà il punteggio tecnico ante-riparametrazione.

3.2. attribuzione del punteggio economico

Con riferimento al criterio del "Punteggio economico", il relativo punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$PE = PE_{max} * (1 - (Po/Pb)^3)$ dove:

- Po = prezzo offerto dal singolo concorrente;
- Pb = prezzo posto a base d'asta, al di sopra del quale le offerte non sono accettate;

- 3 = esponente della formula. laddove deve intendersi:
 - per PE_{max} il punteggio attribuito in base al criterio economico;
 - per Po il prezzo complessivo offerto, pari alla sommatoria dei prodotti dei prezzi unitari (tariffe giornaliere) offerti per figura professionale moltiplicati per le rispettive quantità di gg/uomo;
 - per Pb il prezzo complessivo a base d'asta, determinato come sommatoria dei prodotti dei prezzi unitari (tariffe giornaliere) a base d'asta per figura professionale moltiplicati per le rispettive quantità di gg/uomo.

Si precisa che:

- i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento
- Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sugli importi posti a base di gara.
- Il seggio di gara si riserva di sospendere e/o aggiornare le sedute di ogni fase del procedimento, per consentire l'effettuazione delle previste operazioni di controllo e/o valutazione.
- in caso di parità del punteggio complessivo, la servizio sarà affidata a chi avrà ottenuto il punteggio qualità superiore.
- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo che per la qualità, il Seggio di gara provvederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un'offerta economica migliorativa.
- Sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto candidato miglior offerente. Analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto pervenire offerte uguali sia presente, o il/i presente/i non voglia/no migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l'offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea delega.
- in caso di discordanza tra prezzo in cifre e prezzo in lettere, varrà l'indicazione più favorevole per l'Amministrazione;

- L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'accordo quadro.

3.2 Ulteriori regole vincoli

Sono esclusi dall'intera procedura i concorrenti che presentino:

- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- non integrità del plico contenente l'offerta generale o l'offerta economica, o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- Presentazione dell'offerta oltre il termine di scadenza;
- Il mancato raggiungimento del punteggio minimo qualitativo;
- offerte alternative;
- Mancata regolarizzazione della documentazione presentata. Si precisa che non è suscettibile di completamento o integrazione l'offerta tecnica o l'offerta economica e gli elementi loro componenti.
- l'apposizione di termini o condizioni all'offerta,
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio e di
- prestazione dei servizi specificate nel presente capitolato di gara;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio,
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte prive dei costi per la sicurezza aziendali (propri dell'impresa offerente). Saranno altresì esclusi dalla procedura:
- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omissis di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall'altro lato, costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

L'A.S.L., si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di non stipulare motivatamente il accordo quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e spese del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione nel termine tassativamente previsto.

Per termine di presentazione dell'offerta deve intendersi quello di effettivo ricevimento del plico da parte della ASL di Pescara, a nulla rilevando la data di spedizione che risulti sul plico stesso.

Si richiama l'attenzione delle ditte concorrenti sulla necessità che sul plico esterno contenente la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e l'offerta economica di cui al presente disciplinare, sia riportata la dicitura della gara cui si riferisce, in quanto l'omissione di tale indicazione, non consentendo di identificare a quale appalto si riferisce l'offerta stessa, comporterà l'esclusione dalla gara.

L'A.S.L. si riserva, altresì, di valutare l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette da ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell'Unione d'acquisto, anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2'16 e dell'art. 68 del R.D. n. 827/1924; con riserva – in ogni caso – di segnalare alle competenti Autorità l'eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.

La Stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008 e i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti di servizio, da annotare al Casellario.

Art. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle offerte è affidata a:

1. il seggio di gara, procede all'apertura delle buste, all'ammissione dei concorrenti e a tutti gli adempimenti di gara, con esclusione delle valutazioni delle offerte tecniche e la relativa attribuzione dei punteggi, rimesse alla Commissione giudicatrice, nominata e composta a norma del punto seguente;
2. la commissione giudicatrice, individuata ai sensi dell'art. 77 e 217 del D.Lgs 50/2016, e nominata con atto del soggetto competente per la stazione appaltante; che riceve dal Seggio di gara la documentazione relativa alle offerte tecniche necessarie per le valutazioni di propria competenza e le attribuzioni dei punteggi;
3. Rup, per la verifica delle offerte anomale, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.
4. Fanno parte della commissione giudicatrice un numero dispari di soggetti con un massimo di 5 componenti, scelti in conformità alle norme sopra richiamate; Delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e dell'attribuzione dei punteggi la Commissione giudicatrice redige apposito verbale, rimettendo infine tutta la documentazione al Seggio di gara, che procede all'espletamento delle restanti operazioni di gara, con particolare riferimento alla lettura in seduta pubblica dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dalla Commissione giudicatrice, all'apertura delle offerte economiche e alle restanti fasi di gara, come da bando e/o lettera d'invito.
5. Le sedute del Seggio di gara sono pubbliche.

4.1 - 1a fase: in seduta pubblica

Nel giorno e nel luogo che sarà comunicato, il Presidente del seggio di Gara, previa verifica dell'integrità dei plichi pervenuti, procederà all'apertura degli stessi.

In questa fase verrà analizzato il contenuto dei plichi e si procederà all'apertura delle buste contrassegnate dalla lettera **A)** contenenti i documenti richiesti ed alla verifica degli stessi, e delle buste contrassegnate dalle lettere **B)**

contenente la documentazione tecnica, al limitato fine di costatarne pubblicamente il contenuto.

Le buste **C)**, contenenti le offerte economiche, rimarranno depositate e custodite dal RUP.

Delle sopra notate operazioni verrà redatto un verbale.

4.3 - 2a fase: in seduta segreta (qualità del servizio)

La documentazione presentata da ciascuna ditta in sede d'offerta, sarà esaminata e valutata, antecedentemente alla data fissata per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, dalla Commissione giudicatrice la quale attribuirà il punteggio qualità secondo quanto precisato al precedente paragrafo "Criterio di Aggiudicazione".

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse al prosieguo della gara solo le ditte che avranno ottenuto almeno il punteggio minimo indicato al precedente paragrafo "Criterio di Aggiudicazione".

Di quanto sopra verrà redatto un verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione giudicatrice che sarà trasmesso, unitamente a tutta la documentazione, al Presidente del Seggio di Gara.

4.4 - 3a fase: in seduta pubblica (prezzo ed aggiudicazione)

In data ed ora da definirsi, successivamente comunicata alle Ditte partecipanti alla gara, la Commissione giudicatrice, con l'assistenza del Seggio di gara, previamente comunicherà l'esito della valutazione Tecnica e successivamente procederà all'apertura delle buste contrassegnate dalle lettere **C)**, contenenti le offerte economiche, alla verifica della completezza formale e sostanziale delle offerte secondo quanto richiesto dal Capitolato.

Quindi, si procederà all'attribuzione del punteggio economico, secondo la formula sopra riportata.

Verrà stilata una graduatoria finale sommando i punteggi attribuiti alle ditte in sede di valutazione qualitativa e prezzo offerto. Si procederà, quindi, alla individuazione delle offerte anomale – con riferimento ai punteggi tecnici ante seconda riparametrazione - ed alla formulazione della **proposta di aggiudicazione della gara** alla prima offerta non anomala.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si precisa che la proposta di aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta, mentre la Asl di Pescara committente lo diverrà solamente dopo l'adozione del relativo provvedimento deliberativo di approvazione dell'aggiudicazione, da parte del Direttore generale della ASL.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal fornitore aggiudicatario; la stazione appaltante si riserva di procedere autonomamente alla predetta verifica laddove i relativi certificati e documenti non fossero non acquisibili, in tutto o in parte, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 D.lgs.vo n. 50/2016).

Ove risulti aggiudicatario un raggruppamento temporaneo di concorrenti, questo dovrà presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza previsto dall'art. 45 c. 8 del citato D.L.vo n. 50/2016. Nel medesimo termine di 15 giorni, l'affidatario dovrà inoltre presentare i documenti occorrenti per la verifica "antimafia".

Il raggruppamento dovrà presentare i documenti predetti con riferimento a ciascuna impresa partecipante allo stesso.

Qualora non dovesse essere adottato il provvedimento di aggiudicazione, le ditte non avranno nulla a pretendere salva la restituzione della cauzione provvisoria. Si applicherà, in ogni caso, l'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016.

Successivamente all'efficacia dell'aggiudicazione, con il concorrente aggiudicatario verrà stipulato il accordo quadro, mediante scrittura privata con modalità elettronica.

Il accordo quadro verrà stipulato non prima del decorso del termine di trentacinque giorni dall'ultima comunicazione ai controinteressati dell'avvenuta aggiudicazione, come per legge, salvo che nei casi in cui non vi siano contro interessati.

Si procederà alla sottoscrizione dell'accordo quadro anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente sotto il profilo economico, tecnico e organizzativo.

5 CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA

Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante procederà alle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, e 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. La Stazione appaltante procederà inoltre" alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di capacità economico –finanziaria e tecnica.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 216 comma 13, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP (ora A.N.AC.) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

In ogni caso l'operatore economico dovrà fornire, su richiesta e senza indugio, i documenti a comprova dei requisiti di partecipazione.

B.1.2) Rating: Il possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito

oppure, in alternativa,

B.1.2) Il possesso di un

• Si dovrà compilare la parte IV, lett. B, punto 4 del DGUE

B

N.B.:

La Stazione appaltante chiederà ai suddetti concorrenti di voler produrre:

❖ per il requisito di capacità economico finanziaria:

1. raccolta premi:

- copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, dai quali risulti il fatturato globale dichiarato in sede di partecipazione;

In caso di non disponibilità del bilancio dell'ultimo esercizio : dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante l'importo della raccolta premi dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;

ovvero

2. **Rating:** specifica attestazione rilasciata dalla società emittente o alternativamente indicare alla Stazione

Appaltante la disponibilità presso un pubblico registro delle informazioni atte a determinare il soddisfacimento del requisito sopra indicato.

3. *capitale sociale versato* non inferiore a € 50.000.000,00 (euro cinquantamiloni) per Imprese autorizzate all'esercizio del Ramo Danni: l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione dell'offerta, o indicarne la disponibilità presso un pubblico registro.

❖ **Per il requisito di capacità tecnica:**

(avere realizzato almeno tre SERVIZI ANALOGHI relativi a ciascun lotto a cui l'operatore intende partecipare effettuati, o in corso di esecuzione, negli ultimi tre anni:

- 1) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del **fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione**; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
ovvero
- 2) copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari di cui al punto III.1.2, lett. b), del Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, in formato pdf;
ovvero
- 3) copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf;
ovvero
- 4) produzione di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati, rese ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attestino in modo dettagliato e compiuto le prestazioni eseguite dal concorrente a proprio favore - con indicazione dei relativi importi e date coerenti con la misura (importo) e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dall'Amministrazione o dal privato dichiarante. Qualora non prodotti in originale, i certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto come indicato nel presente capitolato, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.

I documenti sopra indicati dovranno essere presentati, entro il termine di dieci giorni. La Stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento di chiedere gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale.

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, e ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016. E' in facoltà della Stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

In virtù di quanto previsto dal comma 4 dell'art.13 della L. 11 novembre 2011 n.180, la Stazione appaltante non procederà ad effettuare le verifiche di cui sopra nel caso in cui il Concorrente secondo in graduatoria rientri tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Qualora la Micro, Piccola e Media Impresa partecipi alla gara in forma associata, la stessa verrà sottoposta, unitamente all'intera compagine, alle verifiche di cui sopra.

Contestualmente alla richiesta della documentazione sopra indicata (è quella per attestare il possesso dei requisiti economici e tecnici), la Stazione appaltante chiederà al primo e secondo concorrente posizionati nella graduatoria provvisoria di merito di produrre, entro 15 giorni <o il più congruo termine che potrebbe essere giustificato dalla specifica iniziativa>, una dichiarazione, resa da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare gli operatori ai sensi del DPR 445/2000, firmata, con l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80, come indicati ai precedenti paragrafi 2.3.1 e 2.3.2, nonché, in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta le singole operazioni intercorse, la data di sottoscrizione e quella di efficacia nonché il nominativo dei soggetti come individuati al precedente paragrafo 4.2. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta in caso di RTI e Consorzi:

- i) da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- iii) dall'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento;
- iv) da ogni impresa subappaltatrice in caso di subappalto.

Ove il termine non fosse rispettato, sarà fissato, successivamente, un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla gara.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliarie, subappaltatori) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel "Documento di gara unico europeo" e nel "Documento di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. La Stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 ACCESSO AGLI ATTI

Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Offerta Tecnica e nelle giustificazioni prodotte (nel caso di una eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela. Stazione appaltante garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Rimane inteso che la Stazione appaltante in ragione di quanto dichiarato dal concorrente e di ciò che è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione giudicatrice, procederà ad individuare in maniera certa e definitiva le parti che debbano essere segretate dandone opportuna evidenza nella comunicazione di aggiudicazione.

Si fa presente, che, con riferimento alle eventuali componenti dell'Offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà comunque applicazione l'art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio e sempre che questa sia attinente alla documentazione oggetto dell'accesso.

Sul resto della documentazione tecnica, sarà consentito l'accesso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente sopra richiamata.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.

Saranno inoltre sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente, nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'A.N.AC.

6.ADEMPIMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Stazione appaltante :

- a) nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
 - nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa

vigente):

- b) idoneo documento comprovante la prestazione di garanzie definitive in favore della ASL a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 10 del presente Disciplinare di gara; si precisa che, al fine di fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, delle suddette garanzie, l'aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al precedente paragrafo 4.7 del presente Disciplinare di gara, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta;
- c) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 11 del presente Disciplinare di gara;
- d) il nominativo del "Responsabile del servizio". In caso di RTI e di Consorzi:

La documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere presentata:

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso.

dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nel "Documento di partecipazione", ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Resta inteso che laddove il mandato speciale del RTI e l'atto costitutivo del consorzio presentati in fase di partecipazione siano sprovvisti dell'impegno di cui sopra, quest'ultimo dovrà essere prodotto con le medesime forme dell'atto originario sotto forma di addendum all'atto stesso.

Scaduto il termine sopra menzionato, Stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la Stazione appaltante si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Ove la Stazione appaltante non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 30 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016, procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 5 (cinque) e 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.

In ogni caso, la Stazione appaltante potrà rivalersi sulla garanzia prestata dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta cui è stata revocata l'aggiudicazione, procedendo all'incameramento della stessa.

Con l'aggiudicatario la Stazione appaltante stipulerà un accordo quadro, conforme alla disciplina contenuta nell'allegato capitolato speciale.

Successivamente, la stazione appaltante comunicherà l'avvenuta stipulazione.

7.GARANZIA - Garanzia definitiva

Al fine della stipula dell'accordo quadro, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore dell'Amministrazione regionale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dell'accordo quadro nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dell'accordo quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dell'accordo quadro disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d'Italia del 12/5/2016, possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo "albo" ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel medesimo "albo", abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso.

La garanzia deve essere rilasciata nel rispetto del facsimile di cui all'Allegato 4 del Disciplinare.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/marchi/impronte/ attestazioni/rating) previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quelle previste in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 4.7 del presente Disciplinare.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria e la Stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal accordo quadro stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità e comunque solo con la restituzione da parte dell'Amministrazione regionale della stessa al garante.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo quadro, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, lo svincolo verrà effettuato dall'Amministrazione regionale con periodicità semestrale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso semestralmente dalla Stazione appaltante .

8.SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione regionale delle prestazioni subappaltate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel accordo quadro di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

- a) il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, producendo il relativo DGUE;
- b) dopo la stipula dell'accordo quadro, il Fornitore deve depositare presso la Amministrazione regionale originale o copia autentica dell'accordo quadro di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- c) l'aggiudicatario (Fornitore) unitamente al accordo quadro di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre:
 - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l'aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio;
 - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L'Amministrazione provvederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016, a corrispondere
 - direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le
 - prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare alla Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Nella contrattazione e nella stipula dell'accordo quadro di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel Capitolato speciale allegato 3. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara. In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all'affidamento in subappalto ad imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ha finalità pro-competitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano un unico centro decisionale rispetto all'aggiudicatario. Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge"), Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte, dalla Stazione appaltante e dalla Amministrazione regionale, si segnala che:

- i dati forniti vengono acquisiti da Stazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Amministrazione regionale ai fini della stipula dell'accordo quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'accordo quadro stesso.

Tutti i dati acquisiti da Stazione appaltante e dalla Amministrazione regionale potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Stazione appaltante e dalla Amministrazione regionale potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il accordo quadro.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 196/2003. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 196/2003 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa. Con la partecipazione alla presente iniziativa, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Stazione appaltante e dalla Amministrazione regionale in modo da

garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di Stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a Stazione appaltante in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Stazione appaltante e la Amministrazione regionale svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della servizio, potranno essere diffusi tramite i siti internet della stazione appaltante. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Amministrazione regionale.

Diritti del concorrente/interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs.n. 196/2003.

In particolare, l'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Titolare del trattamento.

Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Regione Abruzzo e le singole aziende

sanitarie regionali.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione dell'accordo quadro, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione appaltante o della Amministrazione regionale per le finalità sopra descritte.

10. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pescara rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:

- Allegati A – Fac simile Documento di gara unico europeo
- Allegato B – Fac simile documento di partecipazione
- Allegato C_ Fac simile dichiarazione di avvalimento
- Allegati 1 x – Capitolati tecnici
- Allegati 2X – Schemi offerta tecnica
- Allegati 3 X – Schemi dell'offerta economica